

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "LA CONCHIGLIA"

Art.1 – Denominazione e sede.

L'Associazione di volontariato La Conchiglia-Amici della Chirurgia Pediatrica più avanti chiamata per brevità associazione, con sede in Siena, Viale Bracci, presso il reparto di Chirurgia Pediatrica, Ospedale Le Scotte, costituita ai sensi della legge 266/91e della L.R. Toscana n.28 del 26/04/1993 e successive modifiche e integrazioni **nonché del D.L. 117/2017**, persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale.

L'associazione userà il logo riportato in calce al presente Statuto. Lo spostamento della sede legale nell'ambito del Comune di Siena non comporterà modifica statutaria e verrà effettuato con delibera del Consiglio Direttivo

Art.2 – Oggetto e durata.

L'Associazione è apolitica, non persegue fini di lucro e non ha oggetto l'esercizio di attività commerciale e comunque diverse da quelle previste dal presente Statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'associazione ha durata illimitata.

Art.3 – Scopo.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed ha per oggetto lo svolgimento di attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità, aventi ad oggetto:

- a) **interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000,nr.328, e successive modlficazloni e Interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992,nr.104, e alla legge 22 giugno 2016,nr.112, e successive modificazioni;**
- b) **prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, e successive modificazioni;**
- c) **educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, nr.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.**

Art.4 – Associati e criteri di ammissione ed esclusione.

Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati. La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando e comunicando formalmente la sua decisione. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta o di adesione all'Associazione.

Nel caso in cui la domanda sia respinta, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea degli associati alla sua prima Assemblea ordinaria. Gli associati hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.

Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi di:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale per una annualità;
- dimissioni;
- espulsione per i seguenti motivi:
 - a) inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - b) danni morali e materiali arrecati all'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.

Il provvedimento di espulsione dovrà essere formalmente comunicato e indicare le relative motivazioni. Contro il suddetto provvedimento è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea degli associati. Gli aderenti all'Associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo. **L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente non superiore al 50% o al 5% degli associati.**

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione, che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone. Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale né consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Art.5 – Volontari

L'Associazione **deve avvalersi, in modo prevalente**, nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro, che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fine di lucro neanche indiretto.

I volontari devono anche essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Art.6 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione e l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e

contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- contributi degli aderenti;
- contributi privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche o Private finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività di progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art.7 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione

- l'Assemblea degli associati;
- l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo, a titolo gratuito;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;
- **Ai componenti gli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso salvo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività svolta ai fini istituzionali.**

Art.8 – Assemblea degli Associati

L'assemblea è costituita da tutti gli associati di cui all'art.4 ed è ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati.

All'assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'associazione;
- il bilancio dell'esercizio sociale.

L'assemblea delibera inoltre in merito:

- all'elezione del Consiglio Direttivo;
- alla nomina del Collegio Revisori;
- alle modificazioni dell'Atto Costitutivo;
- ad ogni altro argomento sottoposto dal Presidente o da chi ha diritto di chiederne la convocazione;
- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno;
- agli indirizzi di programmazione annuale.

Delle riunioni assembleari si redige, su apposito libro, verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Hanno diritto di intervento all'assemblea dell'Associazione e di voto tutti gli associati che siano in regola

con il versamento dei contributi sociali.

L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante lettera spedita o posta elettronica o fax inviati a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. Gli associati devono, in ogni caso, essere adeguatamente informati.

Ogni associato a diritto ad un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare da altro socio, conferendo ad esso delega scritta.

Nessun associato può rappresentare più di 5 (cinque) associati. In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli associati. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, i quali deliberano a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni di modifica dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza, in proprio o in delega, di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9 - Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a dieci membri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri, salva l'ipotesi in cui la decisione venga adottata con il metodo di "consultazione scritta" o del "consenso espresso per iscritto" come in appresso disciplinato. Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni di Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione.

Il consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea.

Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri.

I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.

In particolare, il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sulla ammissione ed esclusione degli associati, predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.

Per "consultazione scritta" si intende il procedimento avviato da uno o più amministratori con cui si propone agli amministratori, con comunicazione scritta su qualsiasi supporto, sottoscritta anche con firma digitale e inviata con qualsiasi mezzo, che consenta di avere ricevuta, a tutti gli altri amministratori, una determinata decisione risultante chiaramente dal documento inviato.

La risposta degli altri amministratori alla consultazione deve essere apposta in calce alla proposta con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e sottoscrizione anche con firma digitale.

La decisione si intende adottata ove pervengono presso la sede dell'associazione, entro trenta giorni dall'invio della prima proposta di decisione, i voti favorevoli della maggioranza degli amministratori.

La mancata risposta alla proposta di decisione equivale a voto contrario.

La data della decisione è quella in cui è prevenuto presso la sede dell'associazione l'ultimo voto favorevole necessario all'approvazione della decisione.

Per "consenso espresso per iscritto" si intende il consenso della maggioranza degli amministratori su un testo di decisione formulato chiaramente per iscritto su qualsiasi supporto.

Il voto degli amministratori va apposto in calce al testo della decisione con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale.

La data della decisione è quella in cui viene depositato presso la sede dell'associazione il documento scritto contenente il testo della decisione ed i voti favorevoli necessari all'approvazione della stessa.

Tutti i documenti del procedimento di consultazione scritta e il documento da cui risulta il consenso espresso per iscritto debbono essere conservati dalla associazione.

Le decisioni devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori

Art. 10 – Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario Presidente Onorario

Il Consiglio Direttivo nella prima riunione nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione in giudizio e di fronte a terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di suo impedimento.

Il Segretario cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, la tenuta del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.

Il Tesoriere provvede al movimento del denaro e dei valori dell'Associazione. In base alle attribuzioni il Tesoriere potrà:

- a. riscuotere i contributi associativi annuali ed ogni altro credito dell'Associazione; eseguire i pagamenti in base ai mandati del Presidente o chi per esso, rilasciando ricevute per le riscossioni ed esigendo quietanza per i pagamenti;
- b. depositare denaro e valori presso uno o più Banche o presso le Poste come da scelta del Consiglio Direttivo, e controllare il movimento dei conti correnti;
- c. tenere il registro di cassa sottoponendone periodicamente il rendiconto al Presidente ed al Comitato Esecutivo;
- d. collaborare a qualsiasi verifica del Presidente o del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere custodisce somme e valori dell'Associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.

Il Consiglio Direttivo potrà nominare un Presidente Onorario cui esso riconosca particolari benemeritenze e capacità nei settori propri dell'attività dell'Associazione.

Il Presidente Onorario non avrà alcuna attribuzione amministrativa, gestionale o di rappresentanza, ma potrà essere chiamato a partecipare all'assemblea ed alle manifestazioni promosse dall'Associazione.

Art.11 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero

consultare e ne volessero chiedere copia.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali

Art. 12 – Scioglimento e Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, come previsto dal D.L.G.S. 117/2017 art. 9 comma 1, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 13 – Organo di Controllo

A)Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo Monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. L'organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione dei conti. I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio.

B)Composizione

Se collegiale, l'organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali. I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale. Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art.2399 Codice Civile. La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Revisione Legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge, o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un revisore dei conti o una Società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisore legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 15 - Norme applicabili

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/05/1995.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti. L'Assemblea degli Associati ha competenza esclusiva ai sensi del D. Lgs. Nr.117/2017 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.